Bur n. 168 del 27/11/2026

(Codice interno: 596716)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE n. 21708 del 16 novembre 2026

ROM PLASTICA s.r.l. - Proroga dell'autorizzazione all'esercizio, dell'impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero di rifiuti costituiti da reti per l'allevamento di mitili in Comune di Chioggia (VE), via Vecchia Romea n. 76, autorizzato, ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152/2006 e art. 30 l.r. n. 3/2000, con decreto n. 316 del 29/10/2024.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga fino al 31/05/2027, l'autorizzazione alla ditta ROM PLASTICA s.r.l. per l'esercizio dell' impianto di sperimentazione e ricerca in Comune di Chioggia (VE) per il recupero di rifiuti costituiti da reti per l'allevamento di mitili mediante macinazione, lavaggio, asciugatura, con cessazione di qualifica di rifiuto del materiale in polipropilene, da reimpiegare nella produzione di reti.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 316 del 29/10/2024 con cui è stata rilasciata alla ROMPLAST S.r.l. l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152/2006 e art. 30 l.r. n. 3/2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero di rifiuti costituiti da reti per l'allevamento di mitili in Comune di Chioggia (VE), via Vecchia Romea n. 76;

DATO ATTO che l'art. 211 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 prevede la possibilità di concedere proroga all'attività di ricerca e sperimentazione;

CONSIDERATO che il punto 4 del decreto n. 316/2024 prevede, in base all'istanza della ditta, validità limitata al 30 settembre 2025, fatte salve eventuali proroghe su motivata istanza della Ditta;

VISTA la nota prot. reg. n. 15974 del 14/01/2026, con cui, su motivata istanza della ditta acquisita al prot. reg. n. 438783 del 10/09/2025, è stata concessa la proroga della validità dell'autorizzazione fino al 30/09/2026;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 515816 del 16/09/2026, successivamente integrata con nota del 30/09/2026 (prot. reg. n. 541699 del 01/10/2026) con la quale la ditta ha chiesto un'ulteriore proroga di 8 mesi della validità dell'autorizzazione al fine di proseguire la sperimentazione;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è stata motivata dal ridotto quantitativo di rifiuti conferiti dai miticoltori nel corso del 2026, a causa alla moria di mitili conseguentemente alle elevate temperature registrate nel periodo estivo, evidenziando, inoltre, che i quantitativi conferiti non hanno consentito l'acquisizione di dati sufficientemente rappresentativi ai fini della sperimentazione;

VERIFICATO che con note acquisite al prot. reg. n. 515816 e 515814 del 16/09/2026 la ditta ha trasmesso gli esiti annuali della sperimentazione;

VISTO che con nota prot. reg. n. 548678 del 06/10/2026 è stato comunicato alla ditta e agli Enti (ARPAV, Città metropolitana di Venezia, Comune di Chioggia) l'avvio del procedimento per la proroga della validità del decreto n. 316/2024 ai sensi dell'art.211 c.2;

PRESO ATTO che i soggetti individuati dalla sopracitata nota non hanno trasmesso osservazioni nei termini definiti dalla stessa e comunque fino ad oggi;

PRESO ATTO che la garanzia finanziaria n. 732535876 prestata dalla ditta per l'impianto in oggetto ha scadenza al 28.07.2028, come da comunicazione di accettazione della Città Metropolitana di Venezia acquisita al prot. reg. n. 480770 del 22/09/2025;

RITENUTO pertanto di concedere la proroga richiesta, ridefinendo la scadenza dell'autorizzazione al 31 maggio 2027;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 601660 del 09/11/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250981641127 per il rilascio del presente provvedimento;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere, su istanza della ROM PLASTICA s.r.l., la proroga fino al 31 maggio 2027 dell'autorizzazione di cui al decreto n. 316/2024;
3. di prescrivere che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la ditta adegui le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014;
4. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 548678 del 06/10/2026;
5. di fare salvo quanto stabilito dal decreto n. 316 del 29/10/2024 per le parti non modificate dal presente provvedimento;
6. di fare salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
7. di prevedere che il presente provvedimento sia notificato a ROM PLASTICA s.r.l. e comunicato a Città metropolitana di Venezia, Comune di Chioggia ed ARPAV;
8. di incaricare l'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare dell'attuazione del presente provvedimento;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Matteo Lizier